

Prestazioni Aggiuntive

ANNO 2023 - D.L. 30-3-2023 n. 34

Art. 11. Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare **la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri** del Servizio sanitario nazionale **e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni**, possono ricorrere, per il **personale medico**, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, **può essere aumentata fino a 100 euro lordi** onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, **nonché per il personale infermieristico**, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per **le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro** lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, **anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.**

ANNO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024 (Legge n. 213 del 30/12/2023)

218. Al fine di far fronte alla **carenza di personale** sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché di **ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni**, l'autorizzazione agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, del 19 dicembre 2019, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, **si applica fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico.**

219. Per le medesime finalità di cui al comma 218, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano **fino al 31 dicembre 2026 e sono estese, dall'anno 2024 all'anno 2026, a tutte le prestazioni aggiuntive svolte**, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, dal personale sanitario di tale comparto operante presso i medesimi aziende ed enti del SSN. Per le predette attività la tariffa oraria può essere **aumentata fino a 60 euro** lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.



220. Per le finalità di cui ai commi 218 e 219 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 200 milioni di euro per il personale medico e di 80 milioni di euro per il personale sanitario del comparto sanità. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Gli importi di cui all'allegato III alla presente legge **costituiscono limite di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma per le finalità di cui ai commi da 218 a 222.**

Regione/Provincia Autonoma	Quota d'accesso anno 2022	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale dirigente	Quota di finanziamento per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7,33%	14.660.000	5.864.000
VALLE D'AOSTA	0,21%	420.000	168.000
LOMBARDIA	16,79%	33.580.000	13.432.000
PA BOLZANO	0,88%	1.760.000	704.000
PA TRENTO	0,91%	1.820.000	728.000
VENETO	8,23%	16.460.000	6.584.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	4.140.000	1.656.000
LIGURIA	2,65%	5.300.000	2.120.000
EMILIA-ROMAGNA	7,53%	15.060.000	6.024.000
TOSCANA	6,33%	12.660.000	5.064.000
UMBRIA	1,49%	2.980.000	1.192.000
MARCHE	2,56%	5.120.000	2.048.000
LAZIO	9,63%	19.260.000	7.704.000
ABRUZZO	2,18%	4.360.000	1.744.000
MOLISE	0,50%	1.000.000	400.000
CAMPANIA	9,25%	18.500.000	7.400.000
PUGLIA	6,61%	13.220.000	5.288.000
BASILICATA	0,92%	1.840.000	736.000
CALABRIA	3,12%	6.240.000	2.496.000
SICILIA	8,08%	16.160.000	6.464.000
SARDEGNA	2,72%	5.440.000	2.176.000
TOTALE	100,0%	200.000.000	80.000.000

CCNL 2019-2021 – Area Sanità - Art. 89 Tipologie di attività libero professionale intramuraria

2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8 (Orario di lavoro dei dirigenti) richieste, **in via eccezionale e temporanea**, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di:

- ridurre le liste di attesa;
- acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

In accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia nonché dell'art. 7, comma 1, lett. b) (Confronto regionale).

3. La misura della tariffa oraria di cui al comma 2 da erogare per tali prestazioni è pari a 80 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, **tale valore può essere elevato fino a 100** euro sulla base delle linee di indirizzo regionali. **In ogni caso si applica il limite di cui al comma 4.**

CCNL 2019-2021 - Area Sanità - Art. 89 Tipologie di attività libero professionale intramuraria

4. Nell'applicazione del comma 3, le Aziende ed Enti garantiscono **annualmente l'invarianza finanziaria** del costo complessivo delle prestazioni aggiuntive, al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda ed Ente, prendendo a riferimento

il corrispondente costo complessivo sostenuto per l'anno 2021 - detratti eventuali finanziamenti derivanti da specifiche disposizioni di legge intervenute nella predetta annualità.

Tale limite può essere integrato con l'eventuale quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. c) della Legge 3.8.2007, n. 120 e s.m.i., tenendo conto della eventuale perequazione e compensazione a livello regionale



Ricognizione regionale su importi 2021 del Conto Annuale dichiarati da enti

Decreto legge 07/06/2024, n. 73

Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

Art. 7. Imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario

I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui **all'articolo 89, comma 2**, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024,

rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,

tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, **sono soggetti a una imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al **15 per cento**.

Milleproroghe - Decreto legge 27/12/2024, n. 202

Art. 4 comma 11

Al fine di far fronte alla **carenza di personale** sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonché di **ridurre le liste d'attesa**, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, **in aggiunta** a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, **possono incrementare**, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei **dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità** dipendenti dei medesimi enti e aziende **nel limite degli importi lordi indicati**, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella **tabella 1** allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità.

I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti **a una imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive.

TABELLA 1

Regione/Provincia Autonoma	Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici	Quota per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto
PIEMONTE	7.457.455,41	3.046.002,91
VALLE D'AOSTA	213.523,03	87.213,63
LOMBARDIA	17.088.974,95	6.980.003,85
PA BOLZANO	890.330,11	363.655,96
PA TRENTO	925.829,67	378.155,78
VENETO	8.365.075,50	3.416.720,98
FRIULI VENEZIA		
GIULIA	2.102.983,04	858.964,90
LIGURIA	2.694.291,04	1.100.485,07
EMILIA-		
ROMAGNA	7.674.461,42	3.134.639,17
TOSCANA	6.415.947,92	2.620.598,45
UMBRIA	1.504.016,25	614.316,50
MARCHE	2.591.185,08	1.058.371,37
LAZIO	9.811.661,79	4.007.580,17
ABRUZZO	2.216.923,14	905.503,82
MOLISE	512.342,28	209.266,56
CAMPANIA	9.488.680,64	3.875.658,29
PUGLIA	6.763.865,89	2.762.705,78
BASILICATA	934.590,02	381.733,95
CALABRIA	3.187.014,99	1.301.738,52
SICILIA	8.263.322,30	3.375.159,81
SARDEGNA	2.782.525,54	1.136.524,52
TOTALE	101.885.000,00	41.615.000,00

CONFRONTO REGIONALE 2024

DELIBERAZIONE N° XII / 2695 Seduta del 08/07/2024

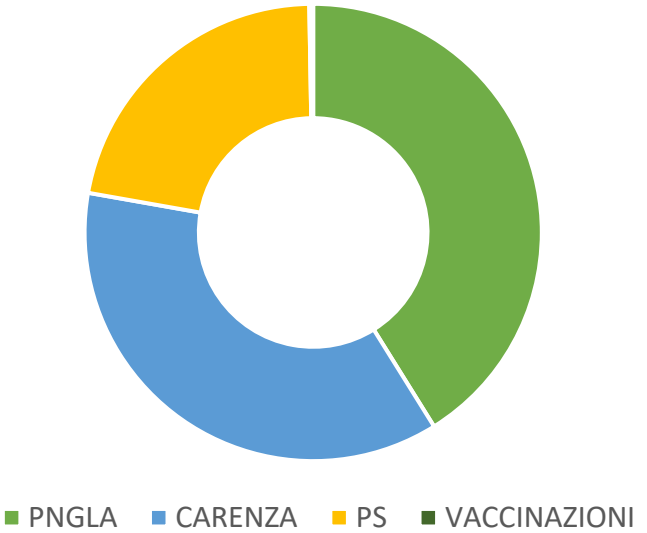
APPROVAZIONE VERBALE DI CONFRONTO TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA DELL'AREA SANITÀ IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1, LETT. B) DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ TRIENNIO 2019-2021

Le risorse disponibili per l'anno 2024 per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale dirigente Area Sanità trovano la necessaria copertura finanziaria pari a € 64.558.176 (comprensivi di oneri e Irap)

La tariffa è elevata a 100 euro per tutte le prestazioni.

Prestazioni Aggiuntive 2024: preconsuntivo

DIRIGENZA	PNGLA	CARENZA	PRONTO SOCCORSO	CAMPAGNA VACCINALE	TOTALE
PRECONSUNTIVO	32.446.256,25	28.909.426,24	17.311.366,96	217.572,00	78.884.621,44
UTILIZZO BALDUZZI 2024	1.891.342,17	577.341,58	179.511,00	-	2.648.194,75
UTILIZZO BALDUZZI AP	1.001.563,00	3.273.950,00	336.506,00	1.955,00	4.613.974,00



Prestazioni Aggiuntive 2025

- Regole di Sistema 2025: prime indicazioni agli Enti con riferimento a assegnazione BPE
- BPE 2025: Assegnazione agli Enti del 25% dell’Assestamento 2024 per il I trimestre e indicazione tariffe provvisorie in linea con 2024.

BPE 2025	COMPETENZE	ONERI	TOTALE CON ONERI	IRAP	TOTALE COMPLESSIVO
DIRIGENZA SANITARIA	14.272.699,25		14.272.699,25	1.213.179,44	15.485.878,69
COMPARTO	7.218.241,79	1.790.123,96	9.008.365,75	613.550,55	9.621.916,30
	21.490.941,04	1.790.123,96	23.281.065,00	1.826.729,99	25.107.794,99

2025 - RISORSE REGIONALI DISPONIBILI + CCNL DIRIGENZA

LOMBARDIA	DIRIGENTI
2024-2026 – Legge 213/2023 Allegato III (articolo 1, comma 220)	33.580.000,00
2025 - D.L. 202/2024 MILLEPROROGHE	17.088.974,95
	50.668.974,95
CCNL 2019-2021 art. 89 comma 4	24.767.801,00
	75.435.976,95

2025 - RISORSE REGIONALI DISPONIBILI + CCNL DIRIGENZA

